

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 30/10/2006 n. 6450  
legge 109/94 Articoli 10, 4 - Codici 10.3, 4.2

Per consolidata giurisprudenza va affermata la rilevanza, come causa di esclusione, oltre che dei casi di cui all'art. 2359 c.c., anche delle ipotesi non codificate di collegamento sostanziale che testimonino della riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura ad un unico centro decisionale, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2006, n. 3500). Ciò a maggior ragione laddove detta rilevanza del collegamento anche sostanziale sia stata esplicitata nel bando. La previsione regolamentare di cui all'art. 75, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. sancisce l'esclusione dagli appalti di lavori pubblici per coloro "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici". L'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, quindi, l'inserzione nel casellario informatico, alla lettera r), dei provvedimenti di esclusione adottati dalle stazioni appaltanti, alla lettera s), delle false dichiarazioni in merito ai requisiti di partecipazione, e alla lettera t), delle altre notizie rilevanti. Leggendo in modo combinato le richiamate disposizioni si deve convenire, coerentemente con una ratio che conferisca effetto utile all'iscrizione di dette notizie, che l'annotazione di un provvedimento di esclusione nel casellario per sussistenza di una non dichiarata e vietata partecipazione di imprese sostanzialmente collegate, implichi l'accertamento di una dichiarazione sostanzialmente falsa in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione atta a giustificare l'esclusione dalle successive procedure.